
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Violazione dell'obbligo di comunicazione delle ordinanze per posta elettronica o fax

Il comma 4 dell'art. 136 cod. proc. civ., prevedeva, in materia di notificazioni e comunicazioni, l'obbligo di comunicazione delle ordinanze per posta elettronica o per fax. La norma è stata introdotta dal D.L. n. 137 del 2011, art. 2, comma 35-ter, lett. b), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (il 13/08/2011) e non modificato, sul punto, dalla legge di conversione (L. n. 148 del 2011), entrata in vigore il 17 settembre 2011); è poi stata abrogata dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, con effetto dal 15 dicembre 2011. La norma è quindi rimasta in vigore dal 13 agosto 2011 al 15 dicembre 2011, trovando quindi applicazione con riferimento alle ordinanze disposte in tale arco temporale. Ne consegue che va accolta l'istanza di rimessione in termine rispetto agli adempimenti disposti con ordinanza notificata, in detto arco di tempo, presso la cancelleria, senza invio alla parte anche per fax o per posta elettronica.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.1.2015, n. 1586

...omissis...

Rilevato che:

- viene richiesta la rimessione in termini in relazione all'ordinanza interlocutoria di questa sezione del 9 giugno 2011, che ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso ad alcuni intimati;
 - si assume che tale ordinanza non sarebbe stata conosciuta dal ricorrente, perché notificata soltanto in cancelleria e non anche comunicata a mezzo fax come da prassi e da disposizioni normative processuali all'epoca vigenti;
 - al riguardo, il ricorrente fallimento precisa che il suo ricorso fu notificato il 17 settembre 2009 e depositato il 5 ottobre dello stesso anno e recava l'indicazione secondo la quale: "le comunicazioni relative al presente procedimento possono essere effettuate al numero di fax 3333333333 ovvero all'indirizzo e-mailxxxxx@zzzzzzz" (pag. 14 del ricorso dopo le conclusioni e prima dell'elenco dei documenti);
 - il ricorrente aggiunge di aver avuto solo in data 12 maggio 2014 conoscenza dello stato del procedimento in cassazione a seguito di informazioni al riguardo acquisite dall'avvocato C. C. a ciò delegato;
 - l'istanza di rimessione in termini risulta depositata in data 19 maggio 2014;
 - il ricorrente precisa ancora di aver "fatto affidamento vuoi sulla prassi ormai invalsa di comunicazione dei provvedimenti a mezzo telefax o mail, vuoi sulle disposizioni di legge vigente al momento della notifica del ricorso per cassazione (settembre 2009)", che complessivamente prevedevano la possibilità per la cancelleria di effettuare le comunicazioni al numero di fax indicato nel ricorso;
 - il ricorrente richiama Cass. SU 25 novembre 2013 n. 26278 e aggiunge che nell'intento del legislatore la modalità privilegiata per la comunicazione dell'ordinanza deve essere individuata nella comunicazione a mezzo fax ovvero con posta elettronica, come riconosciuto anche da Cass. 2014 n. 2561;
 - rileva il ricorrente che la successiva L. n. 148 del 2011 ha aggiunto un quarto comma dell'art. 136 c.p.c. secondo il quale "tutte le comunicazione alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al comma 3" e cioè "a mezzo telefax o mezzo posta elettronica..."; tale normativa era vigente al momento del deposito dell'ordinanza interlocutoria, avvenuto il 21 settembre 2011, con la conseguenza che in conformità a tale norma tutte le comunicazioni alle parti dovevano essere effettuate a mezzo di fax o posta elettronica.
- Tanto premesso occorre osservare quanto segue il testo dell'art. 136 cod. proc. civ., vigente alla data del deposito (21 settembre 2011) dell'ordinanza interlocutoria del 9 giugno 2011, era il seguente:
1. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
 2. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.
 3. Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

4. Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al comma 3".

Il ricorrente invoca l'applicazione del comma 4. Per quanto qui interessa (e tralasciando, quindi, le modifiche relative agli altri commi), l'ultimo comma (il quarto) fu introdotto dal D.L. n. 137 del 2011, art. 2, comma 35-ter, lett. b) del seguente tenore "b) all'art. 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al comma 3"". Il D.L. in questione entrò in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vedi art. 20), avvenuta il 13/08/2011. La norma non fu modificata dalla legge di conversione (L. n. 148 del 2011, entrata in vigore il 17 settembre 2011), mentre fu abrogata dalla L. n. 183 del 2011, art. 25 con effetto dal 15 dicembre 2011. Tale norma ha modificato la disciplina in materia di notificazioni e comunicazioni. Di conseguenza, la norma, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, è rimasta in vigore dal 13 agosto 2011 al 15 dicembre 2011. Tale norma prevedeva l'obbligo di comunicazione delle ordinanze per posta elettronica o per fax.

Dagli atti risulta che l'ordinanza interlocutoria in questione è stata depositata il 21 settembre 2011 e notificata presso la cancelleria, senza invio anche per fax o per posta elettronica al numero di fax e/o all'indirizzo di mail indicato nel ricorso.

La chiara dizione della norma poi abrogata prevedeva un obbligo di comunicazione alle parti, non rispettato al momento in cui la cancelleria (vigente tale norma) ha proceduto alla notificazione. La lettera della norma non lascia dubbi sulla necessità, quanto meno, di procedere anche a tale comunicazione (trattandosi di ordinanza), determinandosi così un legittimo affidamento al riguardo nella parte.

Sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termine della parte ricorrente rispetto all'adempimento disposto con l'ordinanza 9 giugno - 21 settembre 2011 con conseguente concessione di un nuovo termine per l'adempimento, dovendosi peraltro procedere alla notifica alle controparti anche della presente ordinanza.

p.q.m.

La Corte dispone il rinnovo delle notifiche del ricorso all'ANAS e al Comune di Modugno con termine per l'adempimento di 60 giorni dalla comunicazione, nonché dispone la notifica della presente ordinanza a cura del ricorrente a tutte le parti intimare nello stesso termine.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
